


MESSAGGIO MUNICIPALE N. 13-2023

Autorizzazione a intraprendere o stare in lite, a transigere e a compromettere in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della Birolini SA, della Fondazione Ing. Pasquale Lucchini e dello Stato del Cantone Ticino per il ripristino della legalità in relazione all'utilizzo dei fondi 81/702/723/835 RFD di Muzzano e la contestuale richiesta di un credito di CHF 30'000.00 per le relative spese di consulenza legale e onorari diversi

Commissione competente:


- Commissione della Gestione
- Commissione Edilizia e Opere pubbliche



Comune di
Muzzano

Sommario

Nel merito.....	2
Conclusioni	4



Messaggio municipale n. 13/2023

concernente la richiesta di autorizzazione a intraprendere o stare in lite, a transigere e a compromettere in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della Birolini SA, della Fondazione Ing. Pasquale Lucchini e dello Stato del Cantone Ticino per il ripristino della legalità in relazione all'utilizzo dei fondi 81/702/723/835 RFD di Muzzano e la contestuale richiesta di un credito di CHF 30'000.00 per le relative spese di consulenza legale e onorari diversi

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio il Municipio vi sottopone la richiesta di autorizzazione a intraprendere o stare in lite, a transigere e a compromettere in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della Birolini SA, della Fondazione Ing. Pasquale Lucchini e dello Stato del Cantone Ticino per il ripristino della legalità in relazione all'utilizzo dei fondi 81/702/723/835 RFD di Muzzano.

Nel merito

Lo Stato del Canton Ticino è proprietario dei fondi part. 702 RFD (di 1'194 m²) e 723 (di 1'812 m²) situati a Muzzano, in località Piodella. Alla Fondazione ing. Pasquale Lucchini appartengono invece la confinante part. 81 RFD (di 41008 m²) e la part. 835 RFD (di 1'911 m²) situata più a nord, sul lato opposto di via Industria, all'intersezione con Via ai Molini.

Il 18 maggio 2001, Giancarlo Birolini (allora titolare di una ditta individuale di scavi, trasporti e fornitura di materiale) ha chiesto al Municipio di Muzzano la licenza edilizia per avviare su una parte (1'100 m²) dei fondi di proprietà dello Stato – di cui aveva domandato in precedenza l'autorizzazione demaniale – un'attività di recupero di materiale inerte. Il progetto prevedeva in particolare la messa in funzione di un impianto di frantumazione mobile e la formazione di due depositi.

A seguito di un lungo iter e raccolto l'avviso cantonale favorevole, il 19 luglio 2005 il Municipio ha rilasciato a Giancarlo Birolini la licenza edilizia richiesta, subordinandola a svariate condizioni di natura ambientale.

Nel frattempo, nonostante i vari ordini di sospensione dei lavori, sin dal 2001 la ditta aveva dato avvio all'attività.

Nel corso del 2006, Giancarlo Birolini ha preso in locazione anche i due fondi (part. 81 e 835 RFD) di proprietà della Fondazione ing. Pasquale Lucchini e il 17 aprile 2007 ha ottenuto una

licenza edilizia a posteriori per erigere sul mappale 81 una tettoia (22 x 10 m), da adibire ad autorimessa per autocarri.

Con decisione del 23 agosto 2007, il Municipio gli ha invece negato la licenza in sanatoria per formare sulla part. 835 RFD un deposito di terra vegetale. Tale decisione, tutelata dal Governo, è stata confermata anche dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2007.404 del 21 gennaio 2008).

Successivamente, senza più richiedere alcun permesso, la ditta di Gianfranco Birolini – cui è subentrata nel 2012 la Birolini SA – ha esteso l'attività di lavorazione e deposito di materiali inerti a tutti i fondi in questione.

Dopo ulteriori vicissitudini, così sollecitata dal Municipio, il 30 novembre 2014 la Birolini SA ha inoltrato una prima domanda di costruzione, "parzialmente a posteriori", per gli interventi eseguiti e da effettuare sui mapp. 81 e 835 RFD. Dai piani presentati risultava tra l'altro che sulla part. 81 RFD sono stati realizzati senza regolare autorizzazione una decina di depositi (per un volume di circa 1'560 m3) ed è stato costruito una stabile formato da tre blocchi con una tettoia. Anche sulla part. 835 RFD, verso Via Industria, sono stati ricavati dei depositi arginati da muri; per il resto, il fondo è stato essenzialmente adibito a posteggio (16 posti per auto e camion).

Nel mese di luglio 2015, la Birolini SA ha inoltrato una seconda domanda di costruzione, "parzialmente a posteriori", per gli altri due fondi contigui (part. 702 e 723 RFD) interessati dall'insediamento (accessibile da Via Industria, tramite la part. 84). Su questi terreni sono stati realizzati almeno dieci depositi di materiale inerte di vario tipo (volume > 600 m3), sono state erette alcune baracche e al centro della part. 723 RFD è stato collocato il frantoio. Su tali fondi – come sui fondi vicini (part. 81 e 835 RFD) – operano inoltre svariati mezzi e macchinari per la movimentazione, miscelatura e trasporto del materiale (ruspe/pale, escavatrici, vagliatrici, camion, ecc.).

Nel termine di pubblicazione, entrambe le domande hanno suscitato numerose opposizioni.

Raccolti gli avvisi cantonali sfavorevoli, con decisione del 29 settembre 2016, il Municipio ha negato le due licenze edilizie a posteriori, ritenuto che l'attività della Birolini SA, con tutte le relative opere, fosse contraria alla funzione di zona. E ciò sia secondo il piano regolatore in vigore al momento della loro realizzazione (PR 1984) – che assegnava i fondi (part. 702, 723 e 81 RFD) alla zona artigianale e per piccola industria non molesta (Ar3) rispettivamente (PR 2015) all'area per insediamenti di industria leggera (J2; part. 835 RFD) che attribuiva tutti i fondi alla zona industriale I.

Tali decisioni sono cresciute in giudicato, dopo essere state confermate dapprima dal Consiglio di Stato il 22 novembre 2017 e dal Tribunale amministrativo cantonale con giudizio del 25 febbraio 2019.

Aggiuntivamente, in data 29 gennaio 2020, il Consiglio di Stato confermava al Municipio che non sarebbe entrato nel merito di un rinnovo dell'autorizzazione per l'uso dei fondi 702 e 703 RFD, esigendo la riconsegna dei fondi di sua proprietà allo state quo ante.

Preso atto che, nonostante le decisioni di cui sopra, la Birolini SA proseguiva la sua attività di lavorazione e deposito degli inerti, ancorché sprovvista di autorizzazione, con decisione del 5 giugno 2019 il Municipio le ha intimato un divieto d'uso dei fondi part. 81, 835, 702 e 723 RFD.

Con giudizio del 22 gennaio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla Birolini SA avverso il predetto ordine. Ritenuta assodata la violazione materiale dell'attività svolta dalla ricorrente (sfociata nel diniego dei permessi cresciuti in giudicato), il Governo ha essenzialmente considerato che il controverso divieto fosse giustificato e conforme al principio della proporzionalità.

La Birolini SA ha impugnato la predetta risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le fosse concesso un anno a far tempo dalla crescita in giudicato dalla decisione per poter conformare la propria attività alle norme vigenti, sostenendo che un divieto d'uso

potrebbe essere emanato solo dopo una compiuta valutazione della fattispecie da esperire nell'ambito di una procedura di permesso di costruzione in sanatoria, rimproverando sostanzialmente di non aver tenuto conto delle capacità residue dei fondi che potrebbero essere trasformati in siti del tutto conformi e che la sua attività, che occupa una trentina di operai, rivestirebbe grande importanza per l'economia.

Con sentenza n. 52.2020.105 del 12 maggio 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha statuito che il Municipio ha impartito alla ricorrente un divieto d'uso conforme, immune da violazioni di diritto, confermando pertanto la violazione materiale data dalla presenza della piazza di lavorazione degli inerti. Ha infatti ritenuto che l'attività della Birolini SA, con tutte le relative opere, fosse assimilabile a un'attività industriale molesta, non conforme alle prescrizioni della zona, tanto in base al vecchio quanto al nuovo PR. Va inoltre precisato che il Tribunale ha chiaramente escluso, tutelando la decisione municipale, che il centro potesse beneficiare di una deroga, in assenza di una situazione eccezionale e ritenuto in ogni caso preponderante l'interesse pubblico e privato dei vicini a non permettere un'attività che produce immissioni moleste e un generale degrado del comparto, sull'interesse prettamente economico della Birolini SA. Avverso la sentenza del Tribunale la Birolini SA ha interposto ricorso al Tribunale federale quale ultima istanza di giudizio.

Nell'attesa del giudizio del Tribunale federale, il Municipio ha proceduto all'analisi delle responsabilità dei proprietari dei fondi coinvolti, e per essi lo Stato del Canton Ticino e la Fondazione Ing. Pasquale Lucchini i quali, tuttavia, non hanno manifestato l'intenzione di collaborare fattivamente.

Con sentenza dell'11 aprile 2023, la I Corte di diritto pubblico si è infine pronunciata in merito al gravame interposto dalla Birolini SA, respingendolo integralmente e confermando che il divieto d'uso impartito dal Municipio *“è giustificato siccome conforme al principio di proporzionalità, essendo l'unica misura idonea e necessaria a impedire che la ricorrente continui a trattare e stoccare ingenti quantitativi di materiale sui citati fondi, e ciò finché non avrà rimosso tutte le opere e gli impianti non autorizzati, fonti di immissioni moleste per i fondi vicini e che squalificano il paesaggio circostante ... omissis ... Considerate le reiterate violazioni delle norme applicabili, il divieto di utilizzazione litigioso è sorretto da un prevalente interesse pubblico Omissis ... Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza esigono infatti che le costruzioni, come quella litigiosa, realizzate senza autorizzazione e che sono in contrasto con il diritto materiale, devono essere sospese, e semmai rettificare o demolite, poiché altrimenti sarebbe premiata l'inosservanza della legge: chi pone l'autorità d fronte al fatto compiuto deve quindi aspettarsi che, di fronte agli inconvenienti derivanti all'interessato da un ordine di demolizione, prevalga il ripristino di una situazione conforme al diritto ... ”*.

Conclusioni

La Sentenza del Tribunale federale ha di fatto reso definitiva ed inappellabile la decisione emanata dal Municipio sul divieto d'uso che diventa dunque fin da subito attuabile. Ciò nonostante, fino ad ora, la Birolini SA nulla ha intrapreso al riguardo.

Pertanto, il Municipio intende ora avviare ogni possibile azione volta al ripristino della legalità sui fondi in questione, sia nei confronti della ditta Birolini SA che dei proprietari dei fondi. Trattandosi di una procedura particolarmente complessa, occorrerà fare capo a pareri legali e di specialisti in quanto, in caso di reiterata inosservanza di tale decisione da parte della Birolini SA, sarà necessario procedere su più fronti, amministrativo e probabilmente penale.

Non da ultimo, se il Municipio dovrà sostituirsi al perturbatore, occorrerà procedere a conferire incarico a ditte specializzate per rimuovere le opere abusive, tramite un apposito Messaggio municipale. Ne consegue che il Municipio, oltre alla richiesta di autorizzazione a stare in lite, vi sottopone con il presente Messaggio la contestuale richiesta di un credito di CHF 30'000.00 per far fronte a tutte le procedure che si renderanno necessarie.

Con queste premesse, invitiamo pertanto il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere

Art. 1

Il Municipio è autorizzato a stare in lite, a transigere o compromettere in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della Birolini SA, lo Stato del Cantone Ticino e la Fondazione Ing. Pasquale Lucchini.

Art. 2

Il Municipio è autorizzato ad avvalersi del patrocinio di un legale e di specialisti, per i quali vengono assunte le relative spese.

Art. 3

È concesso un credito di CHF 30'000.00 per le spese di cui all'art. 2.

Art. 4

Il credito decade se non attivato entro il 31.12.2025.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

La Sindaca
Verena Hochstrasser



La Segretaria
Daniela Bernardini

Preavviso commissionale

- Commissione della Gestione
- Commissione Edilizia e Opere Pubbliche